



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

COMUNE DI CASTELTERMINI

UFFICIO MESSI

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo comunale di questa città dal 24-10-2001 al 23-11-2001
N° 1253

Il Messaggio Comunale

VISTO

Il Segretario Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE DEI LAVORI A PROFESSIONISTI ESTERNI (ART. 22, COMMI 8 E 9, LEGGE REGIONALE 10/93)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 35 DEL 17.9.2001

COMUNE DI CASTELTERMINI
(PROV. DI AGRIGENTO)

**Regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione
e/o direzione dei lavori a professionisti esterni**
(art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n.10/93)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a Professionisti esterni al Comune di Casteltermini.

Art. 2

In ottemperanza al disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/93 e di quanto introdotto dal 1° comma dell'art. 12 e dal 2° dell'art. 19 della legge regionale n. 4/96, degli artt. 9 e 28 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 157 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n°158, gli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori, conferiti dagli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n° 21/85, verranno assegnati con le modalità che seguono.

Art. 3

Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi in funzione dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei

professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale delle opere pubbliche con la opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti abilitati purchè iscritti nei relativi albi professionali.

Art. 4

(Conferimento incarichi rientranti nel primo gruppo).

Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non superiore a 25.000 euro e fino al 31.12.2001 non superiore a £ 50.000.000.

In osservanza del principio di imparzialità, codificato dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, questo Comune all'atto della pubblicazione dei bandi di affidamento dovrà indicare, in *dipendenza delle caratteristiche dell'opera, i requisiti oggettivi (ad esempio voto di laurea o di diploma, anzianità di iscrizione agli albi, etc.) da applicare per l'affidamento tra i tecnici che avranno presentato domanda entro i termini.

A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'aver svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.

Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi questo Ente terrà conto dello specifico indirizzo in relazione all'incarico da conferire.

Gli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n° 4/96, potranno essere affidati a trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statuarie o regolamentari.

La trattativa privata è di stretta competenza del Legale Rappresentante dell'Ente.

Art. 5

(Conferimento incarichi rientranti nel secondo gruppo.)

Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 euro e fino al 31.12.2001 superiore a £. 50.000.000.

Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo questo Comune all'atto della pubblicazione dei bandi, dovrà specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione, nella quale il professionista dovrà dichiarare il numero di incarichi affidatogli da questo Ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Gli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n° 4/96, potranno essere affidati a trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statuarie o regolamentari.

La trattativa privata è di stretta competenza del Legale Rappresentante dell'Ente.

Art. 5

(Conferimento incarichi rientranti nel secondo gruppo.)

Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 euro e fino al 31.12.2001 superiore a £. 50.000.000.

Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo questo Comune all'atto della pubblicazione dei bandi, dovrà specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione, nella quale il professionista dovrà dichiarare il numero di incarichi affidatogli da questo Ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo simile a quello da progettare.

Per l'affidamento dei relativi incarichi, questo Comune potrà fare ricorso alla trattativa privata, con pubblicazione del bando di gara, applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.

Secondo livello

Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 euro e comunque minore di 200.000 euro e fino al 31.12 2001 maggiore di L. 200.000.000 e minore di L. 400.000.000.

Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quella da progettare.

Per l'affidamento dei relativi incarichi, questo Comune potrà fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.

Terzo livello

Importo stimato del corrispettivo (escluso IVA) uguale o maggiore di 200.000 euro e fino al 31.12.2001 uguale o maggiore di L. 400.000.000.

Potranno partecipare i professionisti con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 7 (sette) anni, che abbiano progettato e/o diretto un lavoro, per committente pubblico e/o privato per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quella da progettare.

Art. 10

Per l'affidamento dei relativi incarichi, questo Comune dovrà fare ricorso alla licitazione privata e/o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal decreto legislativo n° 157 e decreto legislativo n° 158/95 e nel rispetto dei decreti che seguono:

1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente simili a quelle indicate nel bando di gara;

2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;


3) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;

4) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;

5) assistenza tecnica;

6) per opere particolarmente complesse eventuali ulteriori criteri motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare.

Art. 11



Questo Comune indicherà nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali. Per la ponderazione degli elementi di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto riportato negli artt.3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli "elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n°157 per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n° 157/95".

Art. 12

Per particolari opere che richiedono un attento studio architettonico – urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.

Art. 13

Nel caso in cui vengono conferiti incarichi a gruppi di professionisti in riunione temporanea, omogenei o interdisciplinari, i componenti dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per i singoli professionisti.

Per l'inserimento del gruppo nelle fasce di importo si farà riferimento alla competenza del coordinatore responsabile del gruppo o di un componente, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere, singolarmente, iscritti negli albi professionali.

Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo professionale, saranno considerati anche gli anni di servizio svolti nei ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.

Art. 14

La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge regionale n° 10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi.

A ciascun professionista, non potranno essere affidati più di due incarichi nel corso del biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia superiore a 500.000 euro e fino al 31.12.2001 superiore a L. 1.000.000.000.

La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti si intende estesa anche ai gruppi, mentre l'importo complessivo del corrispettivo si intende

ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di partecipazione.

E' consentita la compensazione con il biennio precedente o con il biennio successivo.

Art. 15

Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in corso di espletamento incarichi affidati dall'Ente allo stesso progettista nel corso degli anni precedenti.

Art. 16

Questo Comune dovrà dare comunicazione del conferimento degli incarichi agli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati.

Art. 17

Alla fine di ogni anno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno.

Art. 18

Allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro nazionali e nelle direttive comunitarie, questa Amministrazione darà opportuna informazione preliminare.

Nel caso di lavori del primo gruppo, l'informazione preliminare va affissa all'albo pretorio.

Per lavori del 1° e 2° livello del 2° gruppo, oltre a quanto previsto per la prima fascia, verrà data pubblicità attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che provvederà a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n.10/34 e la pubblicità su un quotidiano a diffusione nazionale.

Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.

I superiori criteri si applicano per il conferimento di incarichi ai professionisti esterni: Agronomi, Agrotecnici, Architetti, Biologi, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti industriali ed altre professioni compatibili.

I modelli di avviso relativi alla preinformazione devono contenere:

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'Amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento.
2. a) luogo di esecuzione;
b) tempo di esecuzione;
c) natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali delle varie fasi in riferimento all'opera;
d) se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste.
3. Criteri adottati per l'assegnazione.
4. Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati e professionalità richieste.

5. Data ultima per la ricezione della domanda.

Art.19

Sono abrogate le norme di regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento, così come previsto nello Statuto Comunale, entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

